

Decisione ex art. 281-sexies c.p.c., rinvio per la discussione orale: prassi di prevenire la richiesta delle parti, fissando un'apposita nuova udienza con la stessa ordinanza che si dispone la discussione orale

Nell'ipotesi di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., il rinvio per la discussione orale è dovuto al solo fine di evitare decisioni "a sorpresa", adottate senza consentire alle parti il pieno ed effettivo esercizio dell'attività difensiva. Tuttavia, la prassi dei tribunali è orientata nel senso di "prevenire" la richiesta delle parti, fissando un'apposita nuova udienza con la stessa ordinanza con la quale si dispone la discussione orale. In tale evenienza, giunti alla nuova udienza, alle parti non spetta un ulteriore rinvio, in quanto è stato loro già concesso ex officio quel differimento necessario per approntare la discussione orale previsto dalla norma in commento.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.9.2018, n. 22569

...omissis...

Ritenuto

omissis proponevano, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizione al fatto di precetto loro notificato dalla Curatela del Fallimento *omissis* s.n.c. per il pagamento dell'importo di Euro 21.113,96, proponendo domanda riconvenzionale. Esponevano che fra le medesime parti era già pendente, dinanzi alla sezione fallimentare del medesimo Tribunale, un altro giudizio avente ad oggetto una pretesa risarcitoria nei confronti della Curatela per Euro 37.927,73; quindi, eccepivano la compensazione dei rispettivi crediti e debiti e chiedevano la riunione dei due giudizi innanzi al giudice fallimentare, in ragione della vis attrattiva prevista dalla L. Fall., art. 52, ovvero la sospensione del secondo in attesa della definizione del primo.

La causa veniva trasmessa al presidente del Tribunale di Bari per l'eventuale riunione. Questi restituiva il fascicolo con "invito a sospendere il procedimento". Il Tribunale, tuttavia, rinviava la causa per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in esito alla quale rigettava l'opposizione a precetto e dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale, condannando gli oppositori al pagamento delle spese processuali.

I *omissis* impugnavano la decisione, ma la Corte d'appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado.

Questa sentenza è fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte dei *omissis*, per cinque motivi. La Curatela del Fallimento *omissis* s.n.c. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Il pubblico ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.

Considerato

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo ed il secondo motivo, congiuntamente formulati, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 273,274 e 295 c.p.c., degli artt. 1242 e 1243 c.c., nonché della L. Fall., artt. 23,24,52,56,92,93 e 101. Le censure si rivolgono contro la decisione di non sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello già intercorrente tra le medesime parti, ovvero di non disporre la riunione. Tale decisione si porrebbe in contrasto con l'accertamento incidentale contenuto nell'ordinanza di trasmissione degli atti al presidente del Tribunale, così come con l'invito da quest'ultimo formulato a sospendere il giudizio. La Corte d'appello avrebbe, inoltre, errato nel ritenere improponibile la riunione dei procedimenti in ragione del carattere non definitivo dell'accertamento della sussistenza del danno dedotto innanzi al tribunale fallimentare, nonché dell'ammontare dello stesso. Infine, i ricorrenti censurano la sentenza anche nella parte in cui si afferma che la decisione di non sospendere il giudizio sarebbe giustificata dalla natura abusiva e non sanabile dell'immobile cui si riferiva la richiesta risarcitoria, che rendeva ancora più incerta la quantificazione del credito opposto in compensazione.

I motivi di ricorso sono infondati.

La prima parte della censura non contiene l'esposizione di alcuna violazione di legge. Tutto il motivo ruota intorno al contrasto fra l'ordinanza di trasmissione degli atti al presidente del tribunale e il provvedimento con cui gli atti sono stati restituiti, da un lato, e la decisione di merito, dall'altro.

E' del tutto evidente che i primi provvedimenti, essendo meramente ordinatori, non hanno determinato alcun vincolo nascente da un giudicato interno circa la sussistenza delle condizioni per riunire le cause o sospendere l'una in attesa della definizione dell'altra.

E' appena il caso di aggiungere che il presidente del Tribunale non ha impartito alcun "ordine di sospendere il giudizio", come ritenuto dai ricorrenti (pag. 10). Infatti, la competenza del presidente del Tribunale si arresta alla sola designazione del magistrato, fra quelli assegnatari delle cause da riunire, che valuterà l'eventuale sussistenza dei presupposti per la riunione. Non ha alcuna competenza funzionale in tema di sospensione delle cause e non ha alcun potere gerarchico in forza del quale possa "ordinare" al giudice titolare del fascicolo che genere di provvedimento adottare.

Pertanto, oggetto della censura sarebbe dovuto essere un'eventuale violazione di legge contenuta nella decisione in sè, non in quanto posta a confronto con gli atti ordinatori adottati nel corso del processo.

La seconda parte delle censure è priva del requisito della specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, manca qualsiasi specifica indicazione del contenuto della causa, pendente innanzi all'ufficio fallimentare, alla quale la presente si sarebbe dovuta riunire. Inoltre, non è per nulla chiaro che rilievo avrebbe dovuto avere la questione della sanabilità di un non meglio precisato abusivismo edilizio e, men che meno, il rilievo di tale vicenda ai fini della decisione.

In ogni caso, il provvedimento di riunione di due o più cause, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 12989 del 27/05/2010, Rv. 613042). Infatti, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Sez. 6-5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014, Rv. 633216). Inoltre, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al

ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. La sospensione del processo presuppone, infatti, che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d'essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione. In difetto, manca la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, che deve essere quindi dichiarato inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007, Rv. 600279).

Con il terzo motivo, a prescindere dall'articolata intestazione, i ricorrenti si limitano a censurare la motivazione della sentenza impugnata in quanto apparente e contraddittoria.

Tale vizio non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al "minimo costituzionale", nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

In concreto, la motivazione della sentenza impugnata supera ampiamente la soglia del "minimo costituzionale" e, di conseguenza, il ricorso è infondato.

Con il quarto e quinto motivo (quest'ultimo numerato come "4/a") si deducono alcuni vizi procedurali asseritamente verificatisi nel corso del processo di primo grado. In particolare, le censure riguardano l'omesso rinvio della discussione orale richiesto all'udienza del 18 dicembre 2013 e la mancata concessione di un termine per la precisazione delle conclusioni. Inoltre, i ricorrenti si dolgono della circostanza che il giudice aveva predisposto una bozza di sentenza prima che fosse definito il giudizio.

I motivi sono inammissibili sotto diversi aspetti.

Per un verso, deve rilevarsi la carenza di specificità, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, trattandosi di vizi del giudizio di primo grado convertitisi in motivi di impugnazione, sarebbe stato necessario dimostrare che tali doglianze fossero state tempestivamente proposte con l'atto d'appello.

Inoltre, non si ravvisa un effettivo interesse dei ricorrenti a coltivare le censure. Infatti, si tratta di vizi che non determinerebbero rimessione della causa in primo grado, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354 c.c.. Pertanto, poichè in ogni caso la corte d'appello avrebbe dovuto trattenere la causa e deciderla nel merito, l'eventuale accertamento della fondatezza delle doglianze non porterebbe alcun risultato pratico.

In ogni caso, le censure sarebbero pure infondate nel merito. Infatti, nell'ipotesi di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., il rinvio per la discussione orale è dovuto al solo fine di evitare decisioni "a sorpresa", adottate senza consentire alle parti il pieno ed effettivo esercizio dell'attività difensiva. Tuttavia, la prassi dei tribunali è orientata nel senso di "prevenire" la richiesta delle parti, fissando un'apposita nuova udienza con la stessa ordinanza con la quale si dispone la discussione orale. Così è avvenuto anche nel caso in esame. In tale evenienza, giunti alla nuova udienza, alle parti non spetta un ulteriore rinvio, in quanto è stato loro già concesso ex officio quel differimento necessario per approntare la discussione orale previsto dalla norma in commento.

Anche la questione della mancata precisazione delle conclusioni è manifestamente infondata, dato che la discussione orale è invece proprio il luogo in cui le parti possono precisare e illustrare le loro definitive conclusioni.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solo, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.